





Comune dell'Aquila



COMUNE DELL'AQUILA



**REGOLAMENTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 19 MARZO 2015**



Comune dell'Aquila

ART. 1 – Consiglio Territoriale di Partecipazione - Istituzione

Sono istituiti i Consigli Territoriali di Partecipazione del Comune dell'Aquila. I Consigli Territoriali di Partecipazione corrispondono alla ripartizione del territorio comunale nei seguenti ambiti: L'Aquila Centro, Roio, Sassa, Preturo, Coppito-Pettino, Arischia, Torrione, S. Barbara-Pile, Camarda, Paganica, Bagno e Pianola.

La delimitazione territoriale dei suddetti Consigli corrisponde a quella precedentemente esistente delle Circoscrizioni Comunali.

La modifica delle delimitazione territoriali può essere deliberata dal Consiglio Comunale su proposta dell'assemblea dei Presidenti dei Consigli Territoriali di Partecipazione.

Il Consiglio Territoriale di Partecipazione rappresenta le esigenze della popolazione di quel territorio nell'ambito dell'unità del Comune.

ART. 2 – Composizione dei Consigli Territoriali di Partecipazione

Al Consiglio Territoriale di Partecipazione sono affidate attività di partecipazione e consultazione territoriale.

Ciascun Consiglio Territoriale di Partecipazione è composto, oltre al Presidente, di 12 Consiglieri eletti attraverso una lista unica di candidati aperta a tutti i cittadini residenti in ciascun ambito territoriale di cui al precedente articolo.

Ai Presidenti ed ai Consiglieri dei Consigli Territoriali di Partecipazione non spetta alcuna indennità o gettone di presenza per l'espletamento delle relative funzioni, neppure sotto forma di rimborso spese.

Le riunioni avranno luogo presso la sede delle Delegazioni o in edifici comunali, messi a disposizione dall'Amministrazione.

Sarà cura del Comune indire le elezioni, provvedere all'organizzazione delle medesime e scandire i tempi per la presentazione delle candidature.

Tutto il personale necessario per l'espletamento delle suddette elezioni sarà esterno al Comune, su base volontaria, ed opererà a totale titolo gratuito.


ART. 3- Attribuzioni del Consiglio Territoriale di Partecipazione

Il Consiglio Territoriale di Partecipazione:

- esprime parere consultivo e non vincolante sulle proposte di deliberazione di interesse generale del Comune e specifiche riguardanti il proprio territorio, entro e non oltre 10 giorni dall'invio. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale possono chiedere l'espressione del parere anche entro 48 ore;
- promuove l'informazione e la partecipazione dei/delle cittadini/e del Consiglio Territoriale di Partecipazione, valorizzando le espressioni associative e del volontariato;
- esercita poteri di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, mediante proposte di deliberazione da iscriverne all'ordine del giorno di tali organi, se ritenute ammissibili. Le proposte vengono illustrate alla Giunta o al Consiglio da parte del Presidente;
- può rivolgere istanze e proposte agli altri organi comunali che sono tenuti, in ogni caso, a rispondere;
- formula proposte sulla gestione dei servizi che, per caratteristiche tecniche e speciali ragioni di efficienza, non richiedono una gestione in ambiti territoriali più ampi.

Il Sindaco può richiedere ai Consigli Territoriali di Partecipazione pareri preventivi non vincolanti in materia di programmazione economico-finanziaria, di programmazione e pianificazione urbanistica e di regolamentazione del decentramento.

Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio Territoriale di Partecipazione su ogni iniziativa dell'Amministrazione che rivesta interesse diretto per il Consiglio Territoriale di Partecipazione.



Comune dell'Aquila

ART. 4 - Competenze del Presidente

Il Presidente del Consiglio Territoriale di Partecipazione è individuato nel candidato più votato della lista:

- rappresenta il Consiglio Territoriale di Partecipazione, lo convoca e lo presiede;
- propone al Consiglio Territoriale di Partecipazione i provvedimenti da assumere per l'esercizio delle competenze del Consiglio stesso;
- intrattiene i rapporti con gli altri organi del Comune;
- illustra alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale eventuali proposte di deliberazione;

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio Territoriale di Partecipazione che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Nella fase transitoria di prima applicazione del presente Regolamento e fino al termine della presente consiliatura, il Presidente del Consiglio Territoriale di Partecipazione è affiancato da un Consigliere comunale nominato dal Sindaco, dopo le avvenute elezioni, tra i membri del medesimo Consiglio Comunale, con esclusione del Presidente del Consiglio Comunale, Vicepresidenti e Presidenti di Commissioni permanenti consiliari.

ART. 5 - Incompatibilità

La carica di Consigliere di Consiglio Territoriale di Partecipazione è incompatibile con quella di Consigliere comunale e di Consigliere di altro Consiglio Territoriale di Partecipazione.

ART. 6 Indizione elezioni

Il Sindaco indice le elezioni dei Consigli Territoriali di Partecipazione e ne dà avviso agli elettori con la massima pubblicità utilizzando, possibilmente, avvisi pubblici, organi di stampa e televisioni locali, manifesti, web e social network e assemblee territoriali da diffondere 60 giorni prima della data delle stesse, indicando il giorno, il luogo e gli orari di apertura e chiusura del seggio.

In ogni caso il giorno delle suddette elezioni non può, per legge, coincidere con quello previsto per turni elettorali nazionali e locali.

ART. 7 Durata e sede delle operazioni di voto

Le votazioni si svolgeranno, nel giorno e nell'orario fissato, presso le sedi delle Delegazioni comunali o in altri luoghi pubblici o di uso pubblico.

ART. 8 Lista unica di candidati


E' prevista un'unica lista di candidati per ciascun Consiglio Territoriale di Partecipazione.

La lista unica deve essere composta da non meno di 13 candidature di cui almeno:

- da 3 a 6 candidati per uomini di età compresa tra i 16 e i 28 anni compiuti;
- da 3 a 6 candidati per uomini di età superiore ai 28 anni compiuti;
- da 3 a 6 candidati per donne di età compresa tra i 16 e i 28 anni compiuti;
- da 3 a 6 candidati per donne di età superiore ai 28 anni compiuti;

Saranno eletti al Consiglio Territoriale di Partecipazione il Presidente individuato nel candidato più votato nella lista unica e i Consiglieri individuati nei candidati che avranno ottenuto più preferenze nel rispetto del seguente criterio:

- n. 3 uomini di età compresa tra i 16 e i 28 anni compiuti;
- n. 3 uomini di età superiore ai 28 anni compiuti;



Comune dell'Aquila

n. 3 donne di età compresa tra i 16 anni e i 28 anni compiuti;
n. 3 donne di età superiore ai 28 anni compiuti;
nel rispetto delle fasce di età previste in sede di candidature.

Al fine quindi di garantire la parità di genere e di età, ciascun elettore, nell'ambito della lista unica, può esprimere, nella scheda, quattro preferenze nel rispetto della parità di genere e di età significando che, nel caso di due o più preferenze espresse nell'ambito della stessa fascia di età, le preferenze successive alla prima non vengono prese in considerazione.

Nel caso non risulti espressa preferenza per alcun candidato in una fascia di età e di genere, sono eletti i più giovani candidati della lista nell'ambito della stessa fascia di età e di genere.

I cittadini possono presentare la propria candidatura per il Consiglio Territoriale di Partecipazione di residenza anagrafica.

Non trattandosi di elezioni di organismi previsti per legge, possono partecipare anche i cittadini non italiani appartenenti alla U.E. e i cittadini non appartenenti alla U.E. purché residenti da almeno 2 anni nel Comune dell'Aquila alla data di pubblicazione del manifesto di indizione delle Elezioni.

Possono partecipare, sia come elettorato attivo sia come elettorato passivo, i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età alla data di pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni.

Alla lista devono essere allegate per ciascun candidato:

un'unica autodichiarazione, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, nella quale:

-si accetta la candidatura;

-si dichiara la residenza nell'ambito territoriale del Consiglio di Partecipazione in cui si presenta la candidatura;

-si escludono le condizioni ostative previste dall'art. 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

-si dichiara l'iscrizione nelle liste elettorali;

per i minorenni italiani e non italiani, per i maggiorenni non italiani appartenenti all'UE e per i maggiorenni non appartenenti all'UE, tutti non iscritti nelle liste elettorali, si dichiara di non essere sottoposti a cause ostative all'iscrizione nelle liste elettorali di cui all'art. 2 del D.P.R. 20.3.1967 n. 223;

ART. 9 Costituzione Albo dei Volontari


Viene costituito un Albo dei Volontari al quale attingere per le nomine dei vari organismi previsti dal presente regolamento.

Le domande di iscrizione al suddetto Albo devono pervenire al Segretario Generale del Comune dell'Aquila entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di approvazione del suddetto Regolamento.

ART. 10 Sottoscrittori

Per ogni Consiglio Territoriale di Partecipazione, le candidature individuali devono essere sottoscritte da almeno 15 cittadini residenti nell'ambito territoriale dello stesso che non siano né candidati né componenti della Commissione speciale per le elezioni di cui all'art. 12. Le firme di sottoscrizione devono essere esclusive per ciascuna candidatura.

Le candidature possono essere proposte anche attraverso eventuali convocazioni di pubbliche assemblee, prima della scadenza prevista per la presentazione.



Comune dell'Aquila

ART. 11 Presentazione delle liste

Le candidature della lista unica devono essere raccolte da due o più volontari iscritti nell'Albo di cui al precedente art. 9 e presentate al Segretario Generale del Comune dell'Aquila negli orari indicati dal manifesto di convocazione delle elezioni, dalle ore 9.00 del 35° giorno antecedente, alle ore 12 del 29° giorno antecedente le elezioni.

Il Segretario Generale rilascia ricevuta contenente gli atti presentati, indicando il giorno e l'ora di presentazione e, successivamente, trasmette tutta la documentazione alla Commissione di cui all'art. 12 per l'esame e l'approvazione delle candidature.

ART. 12 Commissione speciale

Il Sindaco istituisce e designa i componenti della Commissione speciale per l'elezione dei Consigli Territoriali di Partecipazione estratti a sorte dall'Albo dei Volontari di cui all'art. 9.

Tale Commissione è composta da un Presidente e quattro componenti.

La suddetta Commissione entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature, accerta la regolarità delle stesse così come previsto dalle norme del presente Regolamento ed in particolare:

- accerta la data e l'ora di presentazione della candidatura;
- verifica la regolarità delle sottoscrizioni;
- verifica la regolarità delle candidature;

Di tutte le operazioni viene redatto apposito verbale che, approvato a maggioranza e sottoscritto, viene trasmesso al Sindaco affinché si proceda per la stampa del manifesto delle candidature e delle schede di votazione.

I lavori della Commissione devono essere ultimati entro 5 giorni dal termine finale previsto per la presentazione delle candidature, con la predisposizione del manifesto.

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso a qualsiasi titolo per lo svolgimento di dette funzioni.

ART. 13 Schede di votazione

Trattandosi di lista unica per ciascun Consiglio Territoriale di Partecipazione, le schede per le votazioni conterranno quattro riquadri distinti per genere e per età così come da fax simile allegato al presente Regolamento.


ART. 14 Modalità di svolgimento delle votazioni

Il personale del seggio sarà designato dal Sindaco mediante estrazione a sorte dall'Albo dei Volontari di cui all'art. 9.

Il seggio sarà composto da un Presidente e quattro assistenti. L'attività dei componenti del seggio è svolta a titolo gratuito.

L'ammissione al voto avviene previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale per i soli cittadini italiani.

Per i minorenni italiani e non italiani, per i maggiorenni non italiani appartenenti all'UE e per i maggiorenni non appartenenti all'UE, tutti non iscritti nelle liste elettorali, l'ammissione al voto avviene previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità ed eventuale certificato di residenza nel caso in cui il suddetto documento di riconoscimento non contenga l'indirizzo di attuale residenza.



Comune dell'Aquila

ART. 15 Operazioni di scrutinio

Le operazioni di votazione si svolgono presso le sedi delle Delegazioni comunali ovvero in appositi spazi di proprietà o nella disponibilità comunale, individuati dal Gabinetto del Sindaco.

Le operazioni di votazione e di scrutinio vengono effettuate dal personale del seggio, secondo le norme e forme ordinarie.

Le operazioni di scrutinio devono iniziare immediatamente dopo la chiusura del seggio.

Il verbale viene trasmesso alla Commissione speciale per le elezioni per la proclamazione dei risultati, previa verifica della regolarità delle operazioni, che potranno essere integrate o rettificata a cura della stessa Commissione entro i tre giorni successivi.

Al termine dello scrutinio, il verbale deve essere consegnato al Presidente del Consiglio Territoriale di Partecipazione.

ART. 16 Manifesto di proclamazione degli eletti.

Il Sindaco pubblica per 30 giorni all'Albo Pretorio on line i risultati e gli eletti entro 15 giorni dalla proclamazione. La pubblicazione stessa costituisce notifica della designazione agli interessati.

ART. 17 Insediamento e convalida

Ciascun Consiglio Territoriale di Partecipazione dovrà riunirsi entro 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti a cura del Presidente eletto per la nomina del Vicepresidente.

In caso di dimissioni di un Consigliere si procede a surroga con il primo dei non eletti nell'ambito della stessa fascia di età e genere e, in caso di dimissioni della metà + uno dei componenti, il Consiglio Territoriale di Partecipazione si scioglie e si procede a nuove elezioni.

ART. 18 Norma transitoria

In fase di prima applicazione, a decorrere dalla data di esecutività del presente Regolamento, il Sindaco, con manifesto da pubblicarsi 60 giorni prima della votazione, dà avviso agli elettori, del giorno delle prime elezioni indicando i luoghi e gli orari di apertura dei seggi.